

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 650 -

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Articolo 3

Obbligo delle volture catastali.

Articolo 3 - Obbligo delle volture catastali.

In vigore dal 01/01/1973

Ogni qual volta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimento per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione. Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

E' data facoltà di inviare le domande di voltura per posta, mediante plico raccomandato.

[Torna al sommario](#)